


# INTORNO AL RAGIONAMENTO GIURIDICO



a cura di

*Antonio Carratta*

*Mario De Caro*

*Giorgio Pino*





Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Giurisprudenza



# INTORNO AL RAGIONAMENTO GIURIDICO

a cura di  
*Antonio Carratta*  
*Mario De Caro*  
*Giorgio Pino*



*Roma TrE-Press*  
2022

*Direttori della Collana* Dentro il giudizio

Antonio Carratta, *Università Roma Tre*

Mario De Caro, *Università Roma Tre*

Giorgio Pino, *Università Roma Tre*

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

*Coordinamento editoriale:*

Gruppo di Lavoro *RomaTrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, [mosquitoroma.it](http://mosquitoroma.it)

Caratteri tipografici utilizzati:

Abadi MT, Aceh Light, Barlow Semi Condensed, Pluto Sans W01 (copertina e frontespizio)

Adobe Garamond Pro (testo)

*Impaginazione e cura editoriale:* Colitti-Roma [colitti.it](http://colitti.it)

*Edizioni:* *RomaTrE-Press* ©

Roma, maggio 2022

ISBN: 979-12-5977-083-7

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *RomaTrE-Press* è svolta nell'ambito della

Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

*Dentro il giudizio*  
Dialoghi di Diritto e Filosofia

“Giudizio”, così come “ragionamento giuridico”, è il nome che conviene ad un insieme, alquanto eterogeneo, di operazioni che accompagna l’applicazione delle norme giuridiche alla realtà. La vita del diritto, delle norme giuridiche, è un movimento dialettico tra ‘produzione’ e ‘applicazione’: le norme nascono come entità generali e astratte, destinate a regolare serie indefinite di casi, ma poi devono necessariamente essere calate in vicende della vita, nella decisione di controversie e casi concreti. Il percorso dalla produzione all’applicazione delle norme è raramente lineare, spesso faticoso e laborioso, e talvolta anche circolare – le vicende applicative spesso suggeriscono agli organi della produzione giuridica la necessità di rivedere le norme, di riformularle, quando non addirittura di cancellarle per via di abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità.

Nel giudizio convergono sapienza tecnico-giuridica, valutazioni morali, senso comune, saperi specialistici, considerazioni strategiche, conformistiche e opportunistiche, intuizioni e percorsi psicologici talvolta opachi anche a chi li pone in essere. Nonostante gli studi sul ragionamento giuridico abbiano assunto un ruolo di primo piano da almeno cinquant’anni, una vasta *terra incognita* rimane ancora da esplorare, da ultimo grazie anche ai progressi vertiginosi nel campo delle scienze cognitive e dell’intelligenza artificiale.

La collana *Dentro il giudizio* si propone di raccogliere, sollecitare e diffondere in modalità accesso aperto studi e ricerche sul giudizio e sul ragionamento giuridico, facendo dialogare il diritto con saperi quali la filosofia, la psicologia, l’epistemologia, l’economia, la sociologia, l’antropologia, e incoraggiando approcci innovativi ai problemi del ragionamento giuridico, non solo nella prospettiva del dibattito specialistico ma anche al fine di rendere sempre più accessibili queste tematiche a fini didattici.

ANTONIO CARRATTA

MARIO DE CARO

GIORGIO PINO



## Indice

<i>Introduzione</i> , di ANTONIO CARRATTA, MARIO DE CARO, GIORGIO PINO	9
SILVIA ZORZETTO, <i>Ragionamento giuridico e ragionevolezza</i>	13
1. <i>Premessa</i>	13
2. <i>Cos'è ragionevole: grammatica ordinaria e intuizioni</i>	14
3. <i>La metafora del concetto-a-grappolo</i>	21
4. <i>Gli usi del ragionevole nel diritto</i>	27
GIOVANNI TUZET, <i>Analogia e prova dei fatti</i>	43
1. <i>Introduzione</i>	43
2. <i>Analogie fattuali e normative</i>	45
3. <i>Somiglianze e standard decisionali</i>	48
3.1 <i>Quando le somiglianze sono sufficienti</i>	49
3.2 <i>Quando le somiglianze non sono sufficienti</i>	51
3.3 <i>Cenni sulla prova analogica in ambito penale</i>	57
4. <i>Conclusione</i>	59
GAETANO CARLIZZI, <i>Morfologia della prova giudiziaria nell'ordinamento italiano</i>	61
1. <i>Programma dell'indagine</i>	61
2. <i>Introduzione alla nozione generale di "prova"</i>	63
3. <i>Il regno delle prove singolari</i>	64
4. <i>La classe delle prove ricostruttive</i>	66
5. <i>L'ordine delle prove lato sensu storiche</i>	68
6. <i>La famiglia delle prove istituzionali</i>	69
7. <i>Il genere delle prove empiriche</i>	71
8. <i>La specie delle prove autonome</i>	74
9. <i>La sottospecie delle prove pubbliche</i>	77
MARCO BRIGAGLIA, <i>La psicologia del giudizio normativo. Una ipotesi</i>	81
1. <i>Introduzione</i>	81
2. <i>L'azione umana tra automaticità e controllo</i>	82
3. <i>Il giudizio normativo</i>	90
GLI AUTORI	95





## *Introduzione\**

ANTONIO CARRATTA, MARIO DE CARO, GIORGIO PINO

Il ragionamento giuridico è ormai stabilmente al centro delle riflessioni teoriche e dei problemi pratici dei giuristi. Molti ed eterogenei fattori hanno cospirato in questa direzione: la crisi e il definitivo superamento dell'immagine del giudice "bocca della legge" (un'immagine oggi utilizzata, invero, solo in contesti caricaturali), l'influenza sulla cultura giuridica di idee e suggestioni provenienti dal realismo giuridico, dall'ermeneutica, dalla topica e dalla nuova retorica, l'attivismo giudiziario diffusi in molti ordinamenti giuridici, europei e non, negli ultimi decenni del Novecento (l'uso alternativo del diritto, l'applicazione diretta della Costituzione, la nomofilachia "creativa"), la "riscoperta" novecentesca della filosofia pratica... Definitivamente archiviato un certo ingenuo formalismo, che pure ha a lungo dimorato nella mentalità dei giuristi italiani ed europei, le molte vie del ragionamento giuridico sono ora oggetto di indagini sempre più penetranti e sofisticate, e di controversie non solo teoriche ma gravide di conseguenze pratiche e politiche: la questione della creatività giudiziaria (se l'attività interpretativa svolta dai giudici sia, in qualche senso, "creativa", se è bene che lo sia, se sia inevitabile che lo sia, ecc.) ne è il punto di emersione più visibile e oggi più discusso.

Negli ultimi decenni, molti aspetti del ragionamento giuridico sono stati oggetto di attenta osservazione: vi è stata una proliferazione di studi sulla struttura dell'interpretazione, sull'argomentazione giuridica, sul ruolo della logica e della retorica nel discorso interpretativo, sul ragionamento probatorio e sulle modalità della sua costruzione... Ma una vasta *terra incognita* rimane ancora da esplorare. E, nonostante siano già apparse notevoli sistemazioni della materia, non solo sembra che ci sia ancora molto da dire e da chiarire sui temi "classici" del ragionamento giuridico come quelli cui si è appena fatto cenno; ma temi e strumenti nuovi si affacciano continuamente sulla scena, anche grazie ai notevoli progressi compiuti soprattutto nelle scienze cognitive e nelle nuove tecnologie.

---

\* Uno speciale ringraziamento alla dott.ssa Arianna Colonna, per la sua attenta e precisa revisione redazionale dei contenuti di questo volume.

Si aprono così prospettive di analisi teorica, e problemi pratici, dalle potenzialità e dalle implicazioni ancora non pienamente delineate: la psicologia del giudizio, e più in generale del ragionamento normativo, con apporti provenienti dalla psicologia cognitiva e dalle neuroscienze; la teoria dell'azione e della razionalità; il libero arbitrio, la responsabilità e la colpevolezza; gli usi giuridici dell'intelligenza artificiale; il ruolo di specialisti, scienziati, ed esperti nel processo e nella formazione della decisione giuridica, e la dialettica nel processo applicativo tra sapere giuridico e saperi "altri"; l'affidabilità e la valutazione delle testimonianze alla luce delle più recenti acquisizioni epistemologiche; la prevedibilità e calcolabilità delle decisioni giudiziarie.

Questa è la costellazione di temi a cui è dedicata la collana *Dentro il giudizio*: una collana che non parte da assunzioni metodologiche predeterminate, né è vincolata a specifici settori disciplinari, ma intende rappresentare un luogo di confronto e di approfondimento interdisciplinare e multidisciplinare sulle tematiche del ragionamento giuridico, inteso in un senso convenientemente ampio: dal ragionamento messo in campo dal giudice quando decide una controversia (quando ricostruisce il contenuto di una norma, quando seleziona i fatti di causa rilevanti, quando valuta tali fatti in sede decisoria...), alle valutazioni di un organo legislativo o regolatorio, all'impatto delle norme e delle decisioni sui comportamenti e sulle decisioni dei cittadini.

Questo primo volume della collana, dedicato ad alcuni problemi centrali e ricorrenti della teoria e della pratica del ragionamento giuridico (l'analogia, la ragionevolezza, la prova dei fatti, ecc.) ospita contributi che offrono una rappresentazione efficace e immediata dell'approccio e degli intendimenti che ispirano la collana stessa.

Silvia Zorzetto analizza il concetto di ragionevolezza, evidenziando la discrasia fra la difficoltà di analizzare esattamente il contenuto e i criteri della ragionevolezza, da una parte, e l'uso massiccio che viene fatto del concetto di ragionevolezza nell'argomentazione giuridica, dall'altro. Evitando di assecondare un facile scetticismo, che porterebbe a liquidare la ragionevolezza come concetto vuoto e *bonne a tout faire*, Zorzetto mostra che a partire dagli usi effettivi diffusi nella giurisprudenza è possibile delineare un concetto di ragionevolezza coerente e utile come strumento di analisi e di critica delle argomentazioni giudiziarie.

Giovanni Tuzet si occupa del ragionamento analogico nel diritto, ma con un innovativo e significativo spostamento di prospettiva rispetto al modo in cui questo argomento è solitamente trattato dai teorici

dell'argomentazione giuridica: se tradizionalmente, infatti, i giuristi e i teorici del diritto si occupano di analogia dal punto di vista della *quaestio iuris*, e in particolare come modalità di individuazione della disciplina giuridica di un caso in presenza di una lacuna, Tuzet si concentra invece sul ruolo dell'analogia dal punto di vista della *quaestio facti*, cioè le questioni fattuali e probatorie che si pongono nel ragionamento giuridico: un aspetto ampiamente trascurato nella letteratura teorico-giuridica, e rispetto al quale Tuzet mette in evidenza non solo i profili di interesse teorico, ma anche i rilevanti risvolti pratici.

Gaetano Carlizzi affronta il problema del ragionamento probatorio al fine di elaborare una ampia ricognizione e sistematizzazione delle varie figure probatorie presenti nell'ordinamento italiano, in particolare in ambito penale, fissandone gli aspetti di identità e di differenza. Rivalutando un approccio metodologico spesso trascurato dai simpatizzanti del pensiero debole e del postmoderno, Carlizzi elabora una tassonomia delle forme di prova "ad albero di Porfirio" che, a partire da una nozione generale di "prova", procede ad operare distinzioni successive, a cascata, sulla base dell'individuazione progressiva di specifiche caratteristiche distintive. Ciò che ne risulta è una ricostruzione morfologica che fa emergere le caratteristiche – in alcuni casi essenziali, in altri casi solo tipiche – della prova giudiziaria nell'ordinamento italiano, e in ordinamenti consimili.

Marco Brigaglia, infine, amplia l'orizzonte del discorso passando dalla sfera del diritto a quella della normatività più in generale, esaminando la struttura del "giudizio normativo" – nozione che cattura la discriminazione di una azione sotto categorie normative come giusto o sbagliato, corretto o scorretto, opportuno o inopportuno, razionale o irrazionale, e simili. La nozione di giudizio normativo ambisce a cogliere un ipotetico strato comune, che può forse essere resa con la dimensione della "correttezza": il giudizio normativo può essere approssimativamente definito come discriminazione di qualcosa, e in particolare di una azione, come corretta o scorretta. Su questo sfondo, il saggio di Brigaglia si concentra in particolare su una specifica modalità di giudizio normativo, quella che si forma nel momento in cui, nel decidere come agire, cerchiamo di identificare il corso d'azione "corretto" e di attenerci ad esso.

I saggi contenuti in questo volume sono stati originariamente presentati e discussi nell'ambito di un ciclo di seminari che si è tenuto (virtualmente) nella primavera del 2021 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre, e di questa originaria destinazione seminariale piacevolmente mantengono lo stile piano e discorsivo. Agli Autori va il

merito di aver saputo efficacemente coniugare l'originalità delle proprie proposte teoriche con la capacità di comunicarle ad un pubblico composto non solo da studiosi, ma soprattutto da studenti provenienti sia dai corsi di Giurisprudenza sia dai corsi di Filosofia. E questo mostra, una volta di più, che nell'Università italiana è ancora possibile, oltre che doveroso, sperimentare attività didattiche innovative e di qualità, e che anziché trattare gli studenti come anonimi utenti di un servizio burocratico, unicamente interessati alla riscossione di un "credito (formativo universitario)", è possibile scommettere sulla loro intelligenza e curiosità: due qualità che l'Università deve non solo presupporre, ma adeguatamente alimentare.

SILVIA ZORZETTO

*Ragionamento giuridico e ragionevolezza*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Cos'è ragionevole: grammatica ordinaria e intuizioni – 3. La metafora del *concetto-a-grappolo* – 4. Gli usi del ragionevole nel diritto.

1. *Premessa*

Sul tema della ragionevolezza nel diritto si è scritto tutto e il suo contrario. Questo è, forse, uno dei pochi punti di accordo in un quadro di complessivo disaccordo tra gli studiosi e gli operatori pratici. Ed è un punto di accordo, in tutta evidenza, non solo instabile e scivoloso, ma anche dal quale è più facile trarre conclusioni scettico-demolitorie, anziché costruttive. Se è vero che gli usi e le concettualizzazioni della ragionevolezza sono incerti e contestati da lungo corso, è d'altro canto altrettanto vero che questo concetto risulta avere una robustezza parimenti straordinaria, tale da resistere nei fatti ai costanti attacchi e inviti a guardarla con sospetto. Se per un verso la si bersaglia, per altro verso la si continua a usare come se non se ne potesse fare a meno. Tutti se ne avvalgono, chi più chi meno, chi a un proposito, chi a un altro, nonostante le tante critiche circolanti ad ampio spettro. Critiche che spesso sono note e insuperate, eppure vengono rimosse all'occorrenza.

Considerata la copiosità e varietà dei dibattiti sulla ragionevolezza nel diritto italiano nel presente contributo si procederà in via selettiva, senza alcuna pretesa di fornire una panoramica complessiva e men che meno esaustiva. Sviluppando precedenti studi sull'argomento<sup>1</sup>, si

---

<sup>1</sup> Nel presente contributo non vi sarà modo di ripercorrere la storia della ragionevolezza nel pensiero filosofico occidentale dall'antichità a oggi e, in particolare, in seno alla filosofia pratica contemporanea. Per qualche riferimento alle analisi metaetiche e teorie o dottrine politiche messe a punto nel corso del Novecento nel contesto continentale e angloamericano sull'argomento nonché altri profili qui non trattati, rinvio agli studi da cui prendo le mosse: S. Zorzetto, *La ragionevolezza dei privati: saggio di metagiurisprudenza esplicativa*, Milano, Franco Angeli, 2008; *Ragionevolezza, politica del diritto e semiotica giuridica: considerazioni in margine al libro Ragionevolezza e autonomia negoziale*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 2010, pp. 601-621; *Ragionevolezza, razionalità e argomentazione giuridica*, in

concentrerà l'attenzione su alcuni usi e funzioni della ragionevolezza nel ragionamento giuridico e, anzi, più precisamente nel ragionamento giudiziario. Pur attingendo alle analisi giurisprudenziali in precedenza compiute, il contesto privilegiato esemplificativo sarà costituito dalla giurisprudenza degli ultimi anni della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione. Anche tenuto conto dei limitati scopi e spazi del contributo, tra i numerosissimi casi meritevoli d'analisi ne saranno richiamati solo alcuni a titolo paradigmatico; la selezione mira a mettere in luce alcune esemplificazioni di orientamenti diffusi, per quanto non univoci, nel panorama giurisprudenziale contemporaneo.

Per cogliere la portata della rassegna casistica selezionata, è tuttavia opportuno delineare alcuni tratti della ragionevolezza dal punto di vista semiotico che costituiscono lo sfondo concettuale degli usi giuridici e giurisprudenziali. Nel prossimo paragrafo metterò quindi in luce alcuni caratteri generali del concetto. Nel terzo paragrafo, proporrò una ridefinizione della nozione. Nel quarto paragrafo, l'analisi verrà messa alla prova dei casi giurisprudenziali al fine di testarne la capacità esplicativa. Verranno infine passati in rassegna in via esemplificativa alcuni usi giuridici correnti noti e diffusi tra gli operatori giuridici, che mostrano la pervasività e la rilevanza del concetto di ragionevolezza nel ragionamento giudiziario.

## 2. Cos'è ragionevole: grammatica ordinaria e intuizioni

Il sostantivo “ragionevolezza” come i predicati “(ir)ragionevole” e le forme avverbiali “(ir)ragionevolmente” sono di uso corrente tanto nella comunicazione ordinaria quanto nei discorsi etici, politici, giuridici. Ma che cosa intendiamo con tali parole/concetti? Qual è il loro significato quando esse sono impiegate, in particolare, in ambito giuridico?

È un dato di fatto che di ragionevolezza si parla nei contesti ordinari

---

*Ragionare per decidere*, a cura di B. Montanari, G. Bombelli, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 137-173; *Ragionevolezza*, in M. Ricciardi, A. Rossetti, V. Velluzzi (a cura di), *Filosofia del diritto. Norme, concetti, argomenti*, Roma, Carocci, 2015, pp. 295-313; *Virtues and Vices of Reasonableness. What Does Common Sense Tell Us?*, in «Analisi e Diritto», 2017, pp. 113-130; *The Uses of Reasonableness in the Constitutional Interpretation and Arbitration: A Comparative and Theoretical Analysis about the Law in Action*, in «Kuwait International Law School Journal», Special Supplement, 2, parte 2, 2017, pp. 57-100; *Rational, Reasonable and Nudged Man*, in «Teoria e Critica della Regolazione Sociale», vol. 2, 19, 2019, pp. 73-94.

e in quelli giuridici dando ciò, *il suo mero uso*, per scontato. Che si usi la parola o il concetto (nelle sue varianti), non significa però, per ciò solo, né che l'utente sia consapevole di *quel che dice e fa* usando la parola/il concetto, né che sia condiviso cosa sia ragionevole tra gli emittenti e i destinatari o i riceventi che partecipano al discorso. Questo vale sia per i parlanti ordinari, sia per gli specialisti delle discipline e dei saperi in cui la ragionevolezza è concetto d'uso diffuso.

In molte circostanze, quasi come riflesso immediato affermiamo che qualcosa è o non è ragionevole, ma se ci venisse richiesto cosa stiamo intendendo, in moltissimi casi non sarebbe per nulla immediato spiegarlo. Si constata ciò non soltanto nei contesti interpersonali e/o di confronto, siano essi di tipo dialogico o conflittuali. È infatti complesso dare anche a sé stessi una *spiegazione* di cosa s'intende per "ragionevole", pur usando la parola/il concetto correntemente. E questa complessità esplicativa sussiste anche a prescindere da qualsiasi esigenza di *giustificazione* dell'uso medesimo.

Una prima caratteristica della ragionevolezza è quindi una significativa e generalizzata *asimmetria* tra gli *usi* che sono normalmente *irriflessi e correnti* e la *consapevolezza* degli utenti rispetto a questi usi.

Sia chiaro che tutto ciò non significa che quando si afferma che qualcosa è o non è ragionevole non si sappia esattamente quello che si dice o si parli "a vuoto" o si dica qualcosa senza senso o significato. Una simile conclusione è contro-intuitiva e smentita dai fatti: finisce nella paradossale tesi iperscettica per cui i discorsi in termini di ragionevolezza (ma non solo, visto che quanto sin qui detto non vale solo per il concetto di ragionevolezza) sarebbero illusori. Cosa che non è. Tra l'altro, la circostanza ben nota che la ragionevolezza si accompagna spesso ad altri termini con i quali ha un'aria di famiglia (egualianza, proporzionalità, adeguatezza, congruenza logica, razionalità, equità, ecc.) non implica che essa sia priva di significato in sé e che quindi nulla aggiunga o non determini variazioni dei significati dei termini con cui "fa coppia". Vedremo, anzi, che nei discorsi giuridici e giurisprudenziali essa appare sovente assolvere funzioni espressive meta-linguistiche e/o introdurre variazioni di significato nelle espressioni cui si accompagna.

Ciascuno di noi ha poi qualche idea di cosa sia (ir)ragionevole nelle varie circostanze: è cioè in grado di valutare e affermare se una credenza, azione, situazione è o non è, a suo giudizio, (ir)ragionevole. In particolare, mentre concentrandosi sul singolo contesto concreto e la specifica occorrenza, sembra ovvio o quanto meno agevole stabilire cos'è, per noi, ragionevole, appena si astrae dal contesto specifico il concetto diventa evanescente



tanto da sfuggire a una definizione generale. Va detto che questa non è una caratteristica esclusiva della ragionevolezza. Qualcosa di simile avviene per moltissimi concetti filosofici (tra i tanti e più prossimi al ragionevole, si pensi a concetti quali ragione, giustizia, equità, libertà, ecc.). Ma la ragionevolezza – ed è questa una sua seconda caratteristica – mostra una *fondamentale dipendenza dal contesto d'uso pragmatico* e, più precisamente, *micro-pragmatico*. Semplificando: *non esiste il o un ragionevole in astratto*, ma la ragionevolezza assume senso e significato solo in ciascuna singola istanza in concreto.

Una ulteriore caratteristica connessa alle precedenti è che la ragionevolezza è una idea incorporata nella *enciclopedia* naturale, prima ancora e oltre che nel *dizionario* ordinario. Quale conseguenza di ciò, essa è parte del *vocabolario o lessico ordinario*, prima ancora che giuridico. Sotto questo profilo non è un concetto concepito originariamente come tecnico-giuridico o specialistico. Anche se questo non fa sì che i suoi significati nei discorsi giuridici siano coincidenti con quelli nei discorsi ordinari. Anzi, il confronto tra le esperienze e le intuizioni linguistiche ordinarie e quelle giuridiche dimostrano il contrario.

Nel diritto, l'uso della ragionevolezza diventa “tecnico” e pone quesiti pratici e teorici niente affatto elementari. Per esempio, quando e in base a cosa un periodo di tempo è o non è ragionevole per la emanazione di una decisione<sup>2</sup> o la definizione di un giudizio<sup>3</sup>? Quando ricorre l'assoluta ragionevolezza di una interpretazione, tale da fare anche venir meno dubbi di costituzionalità della corrispondente disposizione legislativa<sup>4</sup>? Quando

<sup>2</sup> Cfr. ad es. si veda Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 23-02-2021) 29-03-2021, n. 8668 che ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla interpretazione del Reg. (CE) 26-6-2013 n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, ai sensi del quale – *inter alia* – ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime, gli Stati membri prevedono che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che la sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione.

<sup>3</sup> *Ex plurimis*, ad es. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 22-04-2010) 08-06-2010, n. 13759.

<sup>4</sup> Si veda ad esempio Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28-10-2021) 26-01-2022, n. 2347 a proposito dell'art. 481 c.p.c.. La Cassazione richiamando propri precedenti afferma che la disposizione prevede “unicamente l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso e non già quello della sospensione dell'esecuzione”, ritenendo tale interpretazione “pienamente aderente al tenore letterale della norma”, oltre che idonea e realizzare “una equilibrata, ragionevole composizione degli interessi in gioco”. Su questa base si supera il dubbio di legittimità costituzionale: a “maggior ragione, poi, se si considera ‘la discrezio-

e come possiamo dire se i requisiti per essere titolari di un certo diritto o godere di una prestazione sono maturati con ragionevole certezza<sup>5</sup>? Quando una misura di natura riparatoria da parte dello Stato nei confronti di un consociato è ragionevole<sup>6</sup>? Quali sono le qualità e le prestazioni abituali di un bene che un acquirente può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene?<sup>7</sup> Quali sono le misure ragionevoli che consentono di sfuggire a un'accusa di frode e/o evasione fiscale?<sup>8</sup> Quando sono ragionevolmente credibili le dichiarazioni rese del richiedente (asilo, ad esempio)?<sup>9</sup> A quali condizioni lo svolgimento di un'attività lavorativa

---

nalità particolarmente ampia' di cui gode il legislatore 'nella conformazione degli istituti processuali' (cfr., da ultimo, Corte Cost., sent. 8 maggio 2019, n. 139 e sent. 25 ottobre 2018, n. 225), ciò che restringe, in tale ambito, il margine del sindacato spettante alla Corte delle leggi nel valutare la ragionevolezza delle scelte compiute dai 'conditores legum'".

<sup>5</sup> Cfr. ad es. Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 14-07-2021) 17-12-2021, n. 40668 e Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 11-11-2021) 10-12-2021, n. 39404, rispettivamente, in materia di requisiti previdenziali e di usucapione. Come noto, la ragionevolezza è parametro centrale nella identificazione dei c.d. diritti quesiti.

<sup>6</sup> Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 11-11-2021) 10-12-2021, n. 39404 che rammenta il pronunciamento della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato e i principi già espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22552 del 2016 secondo cui "l'immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l'illecito comunitario, individuato dalla Corte di Giustizia, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato". A giudizio della Corte, la strada soddisfattiva della immissione in ruolo, con previsione rigorosa dei tempi, costituisce ad un tempo una sanzione e, dal punto di vista del beneficiario, una riparazione "in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione".

<sup>7</sup> Così si discute ad esempio sulla «idoneità della *res* all'uso normale, poiché a mente dell'art. 1519 ter c.c., sono tali non solo quei difetti che procurino l'assoluta inidoneità all'uso, ma anche quelli a cagione dei quali il bene non presenti le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, avuto riguardo alla ragionevole aspettativa dell'acquirente» (cfr. ad es. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 14-12-2017) 12-03-2018, n. 5925).

<sup>8</sup> Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 04-01-2011) 10-06-2011, n. 12751 che statuisce i seguenti principi di diritto: (a) in ipotesi di accertata falsità ideologica della dichiarazione scritta di responsabilità del cessionario in ordine alla destinazione del bene fuori del territorio della CEE (UE) e al possesso dei requisiti (soggettivi e oggettivi) previsti dal D.P.R. n. 633/1972, il contribuente deve provare di avere adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione effettuata in regime di esenzione IVA (senza pagamento dell'imposta) non lo conducesse a partecipare a una frode e la diversità tra merce ordinata e ricevuta in consegna va debitamente e convincentemente provata dal contribuente.

<sup>9</sup> Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 16-06-2021) 28-10-2021, n. 30464 ricorda «la difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti, prevista espressamente dal legislatore [ex D.Lgs.

costituisce una correlazione causale presunta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare una malattia;<sup>10</sup> Che cosa vuol dire che l'impugnazione di una sentenza civile è inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta (cfr. art. 348-bis cod. proc. civ.) o che si pronuncia la sentenza penale di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. art. 533 cod. proc. pen.)?<sup>11</sup>

n. 251 del 2007] art. 3, comma 5, non impone affatto al Giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile e fantasioso, anche perché i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all'art. 5, comma 3, sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al Giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, ed è sufficiente richiamare i concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz'altro un'attività valutativa discrezionale».

<sup>10</sup> Cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., (ud. 09-11-2021) 13-12-2021, n. 39751 la quale ricorda la giurisprudenza di legittimità sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1919 del 09/03/1990: «nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 - la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra. (...) Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. (...) La presunzione legale in questione non è assoluta, rimanendo la possibilità per l'INAIL di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla (Cass. n. 19312 del 25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004)».

<sup>11</sup> Cfr. ad es. Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 14 aprile 2017, n. 18620, a opinione della quale dal canone decisorio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio deriva che «in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello» deve essere «sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze od insufficienze della decisione assolutoria». Per riformare l'assoluzione, pertanto, «non basta una diversa valutazione di pari plausibilità rispetto alla lettura del primo giudice», ma occorre una «forza persuasiva superiore» tale da far cadere

Come emerge da questi esempi, ben noti, quello di ragionevolezza è un concetto pervasivo, i cui usi rivelano sofisticate capacità di umano raziocinio e abilità di ragionamento di ordine generale, nonché – al variare degli impieghi – competenze specialistiche. La ragionevolezza è legata in via indissolubile al senso comune incorporato nel linguaggio ordinario; tuttavia, in campo giuridico questo legame si complica perché quando si parla di senso comune nel diritto non ci si riferisce tanto al senso comune ordinario che pure resta radicato in ogni discorso anche giuridico, quanto piuttosto a un senso comune specifico che si potrebbe chiamare buon senso giuridico<sup>12</sup>.

Tipica della ragionevolezza è una copiosa varietà d'impieghi che appaiono: ora come pacifici ora, invece, come bisognosi di una specifica giustificazione. In ogni contesto comunicativo, si predica la (ir)ragionevolezza di oggetti disparati: azioni, decisioni, atteggiamenti, credenze, eventi, stati di cose, fatti, concezioni dell'individuo, modelli di società, istituzioni, accadimenti del passato, previsioni, ipotesi sul futuro ecc. E a seconda dei casi, i nostri e gli altrui giudizi di (ir)ragionevolezza ci appaiono più che ovvi o banali, mentre molti altri invece discutibili o vuoti o arbitrari. Usando una metafora, caratteristica peculiare della ragionevolezza è quella di essere un concetto “*a pendolo*” che oscilla tra due poli opposti: quello di *apertura/chiusura della giustificazione pratica*. A un polo c'è un senso di *ragionevole come ovvio o fuori discussione*. All'altro polo c'è un senso di ragionevole come *non ulteriormente disputato o disputabile nel contesto dato*.

Nel primo caso, quel che è ragionevole tra i parlanti costituisce una base condivisa e presupposta da cui muovere per eventualmente discutere di altro. Nel secondo caso, invece, a forza di scambi di ragioni e contro-ragioni tra i parlanti, si accetta una conclusione “ragionevole” come chiusura argomentativa. Così, affermare «dico che è ragionevole perché lo è!» (nonostante la palese fallacia logico-argomentativa) è sovente accettato a chiusura del discorso, non iniziandosi neanche a mettere in discussione quel dato punto. Questo avviene più frequentemente quando basta il senso comune ordinario a dire che qualcosa è ragionevole ovvero nei contesti in cui i parlanti condividono elementi fattuali e valoriali. In queste situazioni, ragionevole sta per ciò che è ovvio, pacifico, incontrovertibile,

---

ogni dubbio ragionevole. Tale forza persuasiva non deriva, *ex se*, dalla pronuncia del giudice d'appello, che non ha autorevolezza maggiore di quello di primo grado, ma deriva dal metodo di accertamento. A parere delle Sezioni unite, si dovrebbe fare ricorso al metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile e in particolare si potrebbe fare a meno dell'oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi decisive.

<sup>12</sup> Cfr. ad es. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 24-03-2021) 03-06-2021, n. 15326 e Cass. 1/05/2018, n. 13884.

necessario, cioè non bisognoso di giustificazione (in quello specifico contesto discorsivo). Viceversa, nelle situazioni ordinarie in cui non è più che ovvio e non è più che naturale cosa sia ragionevole, e quindi anche il senso comune non basta o le credenze su fatti e valori sono in conflitto, gli individui domandano ragione del perché si dica che qualcosa è ragionevole. In questi casi, sebbene la catena dei “perché” potrebbe proseguire all’infinito, e salvo che il discorso sfoci in conflitto (ossia “dalle parole si passi ai fatti o alle mani”), si perviene a un approdo ragionevole: che si accetta come fine del discorso per motivi pragmatici. Tra questi motivi pragmatici, potremmo annoverare, a seconda dei casi, ad esempio, la stanchezza dell’interlocutore che desiste dalla discussione oppure la capacità persuasiva della controparte circa la maggiore ragionevolezza delle proprie tesi, ecc.

Usando un’altra metafora, la ragionevolezza è un *concetto poroso* rispetto alla concreta situazione discorsiva in cui è impiegato. Si può parlare di *embedded concept*, perché la semantica, cioè il senso del ragionevole, è una variabile contestuale o pragmatica, il cui uso richiede e sottende abilità di comprensione e competenze non solo linguistiche. Il predicato “ragionevole” assume senso proprio nella singola situazione linguistica e tale senso dipende, in ciascun caso, dalle assunzioni e credenze dei parlanti, dalle regole e relazioni pragmatiche (superficiali e profonde) che permeano il contesto d’uso del concetto.

Questa non è una caratteristica esclusiva della ragionevolezza. Anche altre parole come ad esempio “gentilezza”, “grazia”, “eleganza”, “cortesia” esprimono concetti che di regola non vengono definiti in astratto. Ammettendo pure che se ne fissi una definizione *a priori*, questa non sarebbe comunque sufficiente per dire, in ogni contesto, cosa è elegante, cortese, gentile, grazioso. Adoperare appropriatamente parole come queste esige non la mera conoscenza del dizionario, bensì involge un sapere più ampio: come si è detto, l’enciclopedia (incorporata nel linguaggio).

In ogni caso, se facessimo l’esperimento di chiedere a noi stessi o al nostro interlocutore: «perché dici che è (ir)ragionevole?», ci renderemmo conto che il concetto di ragionevolezza *non* può essere definito individuando *condizioni d’uso necessarie e sufficienti o un genere prossimo e una differenza specifica*. Per un verso, infatti, non vi è un ragionevole in astratto, ma solo relativo a un contesto di discorso. Per altro verso, non vi è un genere al quale ricondurre il ragionevole. I suoi rapporti con il razionale sono, come noto, contestati. Piuttosto, come rivela la etimologia della parola, essa ha un nesso con il concetto di ragione (pratica). Tra gli usi del ragionevole nei diversi contesti esiste una “somiglianza di famiglia”: è possibile individuare

più sensi interconnessi di ragionevole e ogni uso si sviluppa entro una cornice metaetica e poggia su determinate assunzioni sulla razionalità e natura umana e sulle abilità e capacità intellettive e pratiche di interazione e comprensione degli individui.

Questa ulteriore caratteristica della ragionevolezza è particolarmente rilevante a livello semiotico e di metodo, anche per il contributo che offre alla teoria della definizione.

Di seguito, come anticipato, proporrò una ridefinizione esplicativa della nozione che muove dagli usi e mette a frutto alcuni strumenti concettuali propri del prescrittivismismo e dell'analisi del linguaggio valutativo<sup>13</sup>.

### 3. *La metafora del concetto-a-grappolo*

Usando un'altra metafora, la ragionevolezza può essere rappresentata come un *concetto-a-grappolo* cioè un concetto dotato non solo di una semantica, ma anche di una struttura sintattica interna. Essa è un "costrutto concettuale" anziché semplicemente un "concetto".

Il grappolo, a mio parere, è una metafora efficace perché fa vedere bene l'articolazione complessa della ragionevolezza; permette di distinguere la sintassi interna (continuando nella metafora, il raspo), le sue componenti semantiche che concorrono a darle forma (gli acini intesi solo come buccia), il loro contenuto di significato variabile a seconda del contesto d'uso concreto specifico (la polpa di ciascun acino).

Parlare di costrutto anziché semplicemente di concetto consente di evidenziare le componenti semantiche analiticamente necessarie, cioè costitutive del concetto secondo una certa struttura che esaminerò, il cui contenuto di significato non è determinato. Proseguendo nella metafora del *concetto-a-grappolo*: gli acini sono componenti semantiche in cui solo la buccia è fissa, mentre la polpa cambia.

Fuori di metafora, si può ridefinire la ragionevolezza come quel costrutto concettuale per mezzo del quale si danno (se si argomenta in positivo nel senso del ragionevole) o escludono (se si argomenta in negativo nel senso dell'irragionevole) ragioni giustificanti *r* rispetto alla situazione *i* in base a

---

<sup>13</sup> Alla base dell'analisi proposta, vi sono – oltre a numerosi apporti dell'analisi del ragionamento pratico e del linguaggio normativo – principalmente i quattro strumenti concettuali seguenti: la nozione di ragione d'azione esclusiva, la tesi della universalizzabilità del giudizio pratico, la distinzione analitico – sintetico con riferimento ai concetti valutativi, la teoria della defettibilità dei concetti giuridici.

un valore  $v$ , a meno che  $d$ .

Così concepita, la ragionevolezza consiste di un grappolo a tre acini: il primo acino è la componente normativa data dal riferimento a ragioni d'azione, intese come ragioni che giustificano l'azione; il secondo acino è dato dalla componente descrittiva che è data dal riferimento a una situazione di fatto, azione, credenza ecc. e ha, quindi, un referente ultimo in azioni di individui nel mondo; il terzo acino è la componente valutativa che è data dal riferimento a valori.

La ragionevolezza si distingue dagli altri concetti pragmatici per il fatto di avere, oltre a un contenuto semantico variabile, dipendente dal contesto d'uso, questa particolare sintassi interna. La sintassi interna di un concetto è data dalle sue componenti concettuali e dalle loro relazioni. La sintassi della ragionevolezza consiste di tre componenti concettuali le quali si articolano diversamente a seconda del contesto.

La componente normativa del ragionevole consiste in ciò: quando si afferma che una situazione  $x$  o un'azione  $z$  o una credenza  $y$  è ragionevole, implicitamente si afferma anche che quella situazione o azione o credenza è giustificata, cioè si dà una ragione in favore del permanere della situazione  $x$  o per fare  $z$  o per credere  $y$ . All'opposto, quando si afferma che una situazione  $x$  o un'azione  $z$  o una credenza  $y$  è irragionevole, implicitamente si afferma anche che quella situazione, azione o credenza non è giustificata, cioè si dà anche, implicitamente, una ragione per il non permanere della situazione  $x$  o per non fare  $z$  o per non credere  $y$ . Detto in altre parole: l'uso della ragionevolezza non è neutrale. Affermare che qualcosa è ragionevole sottende un'attitudine di condivisione o adesione; per converso, affermare che qualcosa è irragionevole involge una critica o presa di distanza.

La ragionevolezza nel contesto della giustificazione pratica basata su ragioni d'azione implica sul piano concettuale un riferimento a una regola e una valutazione. In particolare, sia in funzione di tecnica di decisione sia in funzione di tecnica di qualificazione, la ragionevolezza pone un problema di determinazione delle somiglianze rilevanti e delle differenze irrilevanti e ciò presuppone la scelta di un criterio di rilevanza: la scelta di un valore in base al quale dire ciò che è eguale (simile) e ciò che è diseguale (dissimile). Che la ragionevolezza, strutturalmente, implichi una valutazione vuole dire che essa è un concetto che fa riferimento a valori. Oltre al riferimento normativo dato dalle ragioni giustificanti, viene quindi in evidenza la scelta di valore da cui si muove per dare ragioni.

Va detto che quali siano i valori non è predeterminato. Richiamando ancora l'immagine del grappolo, se la componente semantica valutativa

è un acino, ebbene è un acino la cui polpa cambia, come accade per la componente semantica descrittiva. Fuor di metafora, il valore che è alla base di ogni giudizio di ragionevolezza o irragionevolezza dipende dalle scelte degli utenti. Pertanto, la ragionevolezza è un costrutto formale giustificativo il cui contenuto di significato è parzialmente differente a seconda di quale valore viene scelto.

A seconda dei valori prescelti, la medesima situazione o azione o credenza potrà risultare ragionevole o irragionevole. Se per percorrere 15 km si impiegano in bicicletta 40 minuti e in automobile 20 minuti, utilizzare la bicicletta anziché l'automobile è irragionevole in base al valore dell'efficienza (stesso risultato in minor tempo), mentre è ragionevole in base al valore del rispetto dell'ambiente. In base al valore della salute può essere ragionevole promuovere politiche pubbliche di informazione e sensibilizzazione per convincere le persone a usare dispositivi di prevenzione. Tuttavia, considerato che simili iniziative hanno comunque un costo per la società, in base al valore del pubblico risparmio, esse potrebbero essere reputate irragionevoli se fossero molte costose e poco efficaci o se la loro efficacia fosse comunque impossibile da verificare.

Come risulta da questi esempi, la ragionevolezza si predica sempre di qualcosa (azioni, credenze, situazioni di fatto ecc.) e ha dunque come componente essenziale un riferimento descrittivo. Inoltre, la componente descrittiva della ragionevolezza varia al variare della componente valutativa: infatti, a seconda del valore che si sceglie, diventano rilevanti diversi elementi della situazione, azione o credenza rispetto a cui si predica la (ir)ragionevolezza.

Nel primo esempio, in base al valore di efficienza, è rilevante il tempo (20 minuti contro 40 minuti) in cui si raggiunge una medesima destinazione; invece, in base al valore del rispetto dell'ambiente, il tempo di percorrenza non conta ed è rilevante la circostanza che un mezzo di trasporto sia inquinante e l'altro no. Nel secondo esempio, sono in gioco i valori della salute (se del caso, a qualunque costo) e dell'economicità delle politiche pubbliche; a seconda del valore che si sceglie rilevano circostanze fattuali diverse quali, per esempio: il fatto che un massivo uso dei dispositivi di prevenzione riduce i rischi o danni per la salute; il fatto che adottare politiche precauzionali costa in termini di risorse del bilancio pubblico. Si noti che la ragionevolezza o meno di simili scelte od opzioni ha natura alla fine etico-politica e ciò che si tratti di scelte prese a livello individuale e/o collettivo. Al fondo esse dipendono altresì dalla concezione politica da cui si muove (ad esempio, più o meno paternalista o liberale, connotata da certe priorità valoriali, ecc.). Inoltre, siccome normalmente si



deve fare i conti con una pluralità di possibili valori in campo, il giudizio di (ir)ragionevolezza spesso finisce per riflettere previ accomodamenti valoriali (gerarchie o compromessi tra valori che restano impliciti e sullo sfondo del discorso).

Si noti che altri concetti comunissimi hanno, come la ragionevolezza, la componente descrittiva variabile. Pensiamo ad esempio al concetto di ferie, che è perfettamente comprensibile senza che dica nulla, anzi proprio perché non dice nulla, su dove si va in ferie e al concetto di ritardo, che è altrettanto comprensibile e utile proprio perché il referente cronologico non è predeterminato in astratto.

Sottolineare tuttavia questo aspetto è importante perché esso ha alcune conseguenze. In primo luogo, implica che non esistono, in natura, azioni o credenze in sé e per sé ragionevoli e che la ragionevolezza non è una proprietà intrinseca ad alcunché, né ad azioni, scelte, decisioni ecc., né *a fortiori* a cose, eventi, stati del mondo ecc.

Il ragionevole non è una proprietà osservabile. Che un tempo o un costo o un prezzo sia ragionevole vuole dire che il lasciar trascorrere un certo lasso di tempo o la determinazione di un certo ammontare di denaro è giustificato in base a un determinato valore (valori che vengono in gioco in questi esempi potrebbero essere la certezza, la libera iniziativa economica, la minore/maggiore ricchezza, il bisogno, il merito, la scarsità delle risorse ecc.).

Così concepita, la ragionevolezza ha una dimensione inferenziale: essa serve a giustificare. Tuttavia, come si accennava, a seconda dei contesti, il concetto di ragionevolezza può essere impiegato o per chiudere la giustificazione o, al contrario, per lasciarla aperta. La ragionevolezza è usata infatti sia nelle situazioni discorsive altamente controverse e instabili, dove è necessario argomentare per sostenere una certa tesi, sia dove apparentemente non occorrono ragioni perché la soluzione appare a tutti gli interlocutori fuori discussione, ovvia o banale. Nei contesti discorsivi poco conflittuali e stabili, la ragionevolezza assume un tratto di naturalezza e ovvietà e serve a chiudere la discussione. Invece, nei contesti discorsivi conflittuali e instabili, dove la giustificazione si manifesta come un processo ricorsivo che richiede il confronto di più ragioni, l'uso del ragionevole serve a dare ulteriori ragioni di rinforzo o a rivedere quelle già espresse. In ogni caso, la chiusura della giustificazione è una questione pragmatica, convenzionale, determinata dal contesto stesso.

Più precisamente, e fermo restando che la spiegazione qui fornita è molto schematica e omette di approfondire una serie di temi assai rilevanti, preme

mettere in luce che: 1) la relazione tra l'elemento di significato valutativo e l'elemento di significato descrittivo della ragionevolezza è una variabile del contesto pragmatico, e ciò vale sia per la parola della lingua naturale sia per il nostro costruito nel linguaggio giuridico; 2) la conflittualità, l'omogeneità e la stabilità del contesto sono i fattori che più influenzano la natura analitica o sintetica della relazione in discorso; 3) la ragionevolezza nel diritto tende a essere caratterizzata da un nesso sintetico più di quanto non lo sia nei discorsi ordinari per le fattezze pragmatiche del diritto, in cui lo scopo principale è avere ragione delle proprie pretese. Detto altrimenti, in contesti discorsivi poco conflittuali e stabili, la ragionevolezza assume un tratto di naturalezza e ovvietà perché il nesso tra le componenti è analitico mentre nelle situazioni controverse o mutevoli è più evidente che, usando la ragionevolezza, si danno ragioni, perché lì il nesso è più frequentemente sintetico e quindi i riferimenti descrittivi costituiscono propriamente le ragioni del giudizio. Ricordando le tre componenti semantiche della ragionevolezza, si può quindi affermare che dove ciò che è ragionevole è ovvio e naturale v'è una relazione analitica tra la componente descrittiva e la componente valutativa: e la componente normativa, *il dare ragioni*, sembra scomparire; dove invece non è affatto ovvio che cosa sia ragionevole e bisogna dare ragioni evidenti, v'è una relazione sintetica tra la componente descrittiva e la componente valutativa e la componente normativa viene in primo piano.

Concepire la ragionevolezza nei termini illustrati dà conto anche di un'altra caratteristica ovvero della natura graduabile del concetto. È infatti usuale dire che qualcosa è più o meno ragionevole di un'altra e che non vi è (*ceteris paribus*) cosa più irragionevole o ragionevole. Sotto questo profilo, il giudizio di ragionevolezza coinvolge sempre, ancorché spesso implicitamente, un parametro e un elemento di confronto ( $\alpha$  è più ragionevole di  $\beta$ , rispetto a  $\varepsilon$ , nel contesto C). Ciascun giudizio di maggiore o minore (ir)ragionevolezza è sempre dato sulla base di predefinite premesse (di fatto e di valore). La maggiore o minore ragionevolezza si misura inoltre a partire da ciò che normalmente è ragionevole. La "misura" del ragionevole non è quantitativa, nonostante i tentativi di rendere o far apparire come oggettivo il giudizio: la "misura" del più/meno ragionevole è qualitativa e derivata dalle assunzioni di valore che ne costituiscono le premesse. Anche per questo la graduazione si esprime in termini più/meno senza (poter) utilizzare criteri e unità o scale di misura in senso proprio. La natura qualitativa del "ragionevole" e la impossibilità di una sua commisurazione quantitativa fa sì che il più/meno ragionevole - a livello pratico - si traduca nello schema binario della

“regola/eccezione”. In altre parole, il giudizio di ragionevolezza non è mai un giudizio assoluto, ma sempre suscettibile di eccezioni: qualunque cosa è (ir)ragionevole, ma sempre e solo “a meno che...”.

Quanto precede si può spiegare anche dicendo che le condizioni d’uso della ragionevolezza siano necessarie e solo normalmente sufficienti (per indicare questo carattere si parla anche di defettibilità). Il che spiega perché qualsiasi affermazione in termini di “(ir)ragionevolezza” sia sempre controvertibile, potendo farla venire meno la presenza di condizioni anomale non predeterminabili ed esprimibili in maniera esaustiva nella definizione. Cioè, le possibili condizioni eccettuanti non sono determinabili una volta per tutte ed esprimibili in una formulazione canonica del tipo «è normalmente ragionevole che  $\Omega$ , a meno che  $W, Y, K, J$ ».

Per esempio: nel contesto di un rischio biologico generico rappresentato dal virus SARS-CoV-2/Covid-19, è ragionevole raccomandare il massimo utilizzo del lavoro agile ( $\Omega$ ), a meno che: le attività professionali non possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza ( $W$ ), non siano indispensabili rispetto a esigenze di prima necessità etc. ( $Y$ ), negli ambienti di lavoro sia garantita la sicurezza dovuta secondo gli standard precauzionali previsti ( $K$ ), non sia possibile rispettare tutte le misure di contenimento e distanziamento e protezione individuale anche relativamente agli spostamenti verso e da i luoghi di lavoro ( $J$ ). Come emerge da questo esempio, del quale non è qui luogo discutere il merito e che è da intendersi quale mero “caso teorico”, il giudizio di ragionevolezza ha una particolare natura ricorsiva “aperta”. Cioè consente non solo di rivedere (ripensare) cosa è o non è ragionevole in un dato contesto valorizzando talune o talaltre circostanze. Esso consente anche di costruire in maniera mobile (in dipendenza di gerarchie assiologiche sotto-intese) eccezioni ed eccezioni di eccezioni, e così via. Tutto ciò si può esprimere anche dicendo che non è possibile determinare in modo completo e formulare esplicitamente una volta per tutte le condizioni d’uso necessarie e sufficienti per dire, in ogni circostanza, cosa sia ragionevole. A indicare questa caratteristica, la ridefinizione proposta contiene la clausola “a meno che  $d$ ” dove la lettera  $d$  indica le possibili condizioni eccettuanti (non esaustivamente enumerabili).

La ragionevolezza ha dunque una struttura ricorsiva: dal punto di vista logico, non ha un inizio e una fine sanciti *a priori*. Il che è un altro modo per affermare che definire ciò che è ragionevole non è una questione logica bensì pragmatica. Inoltre, la ridefinizione mostra che la ragionevolezza è un costrutto concettuale che esprime un giudizio in base a un valore sempre rivedibile.

#### 4. *Gli usi del ragionevole nel diritto*

Di seguito, verranno passati in rassegna alcuni usi giudiziari della ragionevolezza non solo al fine di ricordarne la varietà e rilevanza, ma anche per mettere alla prova la precedente analisi teorica<sup>14</sup>.

La ragionevolezza è usata come un criterio di identificazione del diritto da parte delle teorie (*rectius* dottrine) che muovono da un concetto di diritto assiologicamente orientato e che, nello specifico, incorpora la ragionevolezza quale valore. In particolare, secondo un indirizzo di pensiero diffuso nella giurisprudenza, essa è considerata un “valore di civiltà giuridica” che serve da presidio di altri valori e/o interessi generali<sup>15</sup>. Al di là delle declamazioni di principio che fanno del ragionevole uno dei valori sommi, spesso non è facile coglierne la effettiva portata concreta, cioè quale sia l’effettivo impatto nella prassi giurisprudenziale e non solo. Sicuramente questo uso del ragionevole si accompagna e facilita almeno tendenzialmente operazioni altamente discrezionali, per non dire creative.

In numerosissimi casi, poi, è notorio: la ragionevolezza è criterio di validità giuridica, determinando – ad esempio – la legittimità o meno rispetto alla Costituzione. Per la verità la possibilità di scrutinare la validità delle norme giuridiche sulla base della ragionevolezza non è né necessariamente collegata né tanto meno limitata alla gerarchia tra Costituzione e norme subordinate. A conferma di ciò, si può ricordare la concezione dei c.d. controlimiti e le numerose concezioni della Costituzione a più livelli in cui alcuni principi (ad es. quelli supremi) o diritti (inviolabili della persona) hanno efficacia rafforzata<sup>16</sup>. Prossimo a questo uso è quello del ragionevole

<sup>14</sup> Per ragioni di sintesi, non tratterò la pletora di termini normativo-valutativi che accompagnano la ragionevolezza nei discorsi giuridici e di cui è discussa e controvertibile la specificità concettuale ovvero la quasi sinonimia nei singoli casi (tra i tanti, efficace, razionale, logico, congruo, coerente, plausibile, adeguato, eguale, proporzionale/proporzionato, ecc.); né sarà possibile ricordare gli usi collegati a clausole generali quali buona fede, correttezza, abuso del diritto, ed equità.

<sup>15</sup> Così ad esempio, Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 01-12-2020) 29-01-2021, n. 2143 annovera il principio di ragionevolezza tra i “valori di civiltà giuridica”, che costituiscono «limiti (seppure non assoluti, ma bilanciabili con altri principi costituzionali)» quali «la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto», «la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico», «il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario»: tra i precedenti della Corte Costituzionale vengono richiamate le sentenze n. 397 del 1994, n. 209 del 2010, n. 308 del 2013, n. 69 del 2014. Si veda anche Cass. civ. Sez. V, 28/02/2018, n. 4590.

<sup>16</sup> Cfr. ad es. Corte cost., Ord., (ud. 22-09-2021) 18-11-2021, n. 216 che ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea il quesito: «se l’art. 1, paragrafo 3, della

come parametro di correttezza/legittimità/non vizio degli atti delle autorità dotate di potestà normativa, esecutiva o giurisdizionale. In particolare, il ragionevole funge da criterio-limite rispetto alle valutazioni discrezionali di competenza delle pubbliche autorità;<sup>17</sup> ed è parametro di corretto/legittimo/non viziato esercizio del potere, specie del potere esecutivo-amministrativo e giudiziario. Come noto, gli usi argomentativi della ragionevolezza nel contesto della dottrina dello Stato di diritto sono assai vari e s'intrecciano sovente ai principi di eguaglianza e proporzionalità; meritano di essere menzionati i casi in cui la ragionevolezza si ricollega a presunzioni che stanno a base delle scelte di politica del diritto del legislatore<sup>18</sup>. In altri casi,

decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole».

<sup>17</sup> Ad esempio, Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 14-12-2021) 22-12-2021, n. 41309, richiamando alcuni precedenti, afferma: "la medesima P.A. è comunque tenuta a conformarsi ai criteri di logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria che presiedono all'esercizio della discrezionalità amministrativa, restando il suo operato sindacabile sotto il profilo dell'evidente illogicità o manifesta incongruenza relativamente ai presupposti di fatto considerati, alla razionalità delle scelte compiute, alla congruità dei mezzi adottati in rapporto allo scopo avuto di mira ed alla valutazione di soluzioni alternative".

<sup>18</sup> Tra le tante ad es. Corte cost., Sent., (ud. 14-07-2020) 31-07-2020, n. 191 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, che ricorda: «laddove la presunzione legislativa concernente determinate fattispecie criminose - ancorché assoluta - resista al vaglio di ragionevolezza, essendo possibile dimostrare la sua solida rispondenza all'*id quod plerumque accidit*, e non essendo per converso "agevole" immaginare casi che la possano smentire, la presunzione stessa non potrà considerarsi costituzionalmente illegittima nemmeno al metro dei parametri di cui agli artt. 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., costantemente evocati assieme all'art. 3 Cost. a fondamento delle questioni di legittimità costituzionale in materia di misure cautelari personali. (...) Sullo sfondo di tale diritto vivente - frutto del condivisibile sforzo compiuto dalla giurisprudenza di legittimità per assicurare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 270-bis cod. pen., che ne escluda ogni possibile utilizzo quale strumento di repressione del semplice dissenso o di mere ideologie eversive, e che ne confini l'ambito di applicazione ai sodalizi che operino effettivamente, e in maniera idonea rispetto allo scopo, quali centri propulsori di condotte violente riconducibili a uno dei paradigmi disegnati dall'art. 270-sexies cod. pen. - deve dunque essere esaminata la ragionevolezza della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere a carico di chi sia attinto da gravi indizi di colpevolezza in relazione a questo delitto, e nei confronti del quale siano state in concreto ritenute sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.».

essa serve a scrutinare anche il corretto esercizio della discrezionalità politica del legislatore, richiedendone una sufficiente giustificazione<sup>19</sup>.

La ragionevolezza è anche considerata un principio generale o una

---

<sup>19</sup> Cfr. ad es. Corte cost., Sent., (ud. 09-07-2020) 31-07-2020, n. 186 nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132. La Corte ricorda che, «se è vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare i diritti fondamentali» (sentenza n. 120 del 1967), e ha chiarito inoltre che al legislatore non è consentito introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati se non «in presenza di una "causa" normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (sentenza n. 432 del 2005), nelle singole situazioni concrete, la posizione dello straniero può risultare diversa rispetto a quella del cittadino (sempre sentenza n. 120 del 1967) e quindi non si può per ciò solo escludere la ragionevolezza della disposizione che ne prevede un trattamento diversificato. Infatti, «la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi, fra soggetti uguali, differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento» (sentenza n. 104 del 1969, richiamata dalle pronunce successive, sentenze n. 144 del 1970, n. 177 e n. 244 del 1974, n. 62 del 1994, n. 245 del 2011, e ordinanze n. 503 del 1987, n. 490 del 1988). (...) Negando l'iscrizione anagrafica a coloro che hanno la dimora abituale nel territorio italiano, tuttavia, la norma censurata riserva un trattamento differenziato e indubbiamente peggiorativo a una particolare categoria di stranieri in assenza di una ragionevole giustificazione: se infatti la registrazione anagrafica è semplicemente la conseguenza del fatto oggettivo della legittima dimora abituale in un determinato luogo, la circostanza che si tratti di un cittadino o di uno straniero, o di uno straniero richiedente asilo, comunque regolarmente insediato, non può presentare alcun rilievo ai suoi fini. Come già ricordato, la regola generale in tema di iscrizioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante è contenuta nell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998 («Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione»), al quale la norma censurata deroga senza alcun ragionevole motivo. Questa Corte ha già chiarito che qualsiasi scelta legislativa che si discosti dalle norme generali del D.Lgs. n. 286 del 1998 'dovrebbe permettere di rinvenire nella stessa struttura normativa una specifica, trasparente e razionale "causa giustificatrice", idonea a "spiegare", sul piano costituzionale, le "ragioni" poste a base della deroga' (sentenza n. 432 del 2005): il che non si può dire della norma censurata. (...) Essa priva, infatti, i richiedenti asilo del diritto a iscriversi all'anagrafe dei residenti, senza una causa giustificatrice idonea.»

norma generale particolarmente importante, derivata e derivabile o da cui sono, a sua volta, derivabili altre norme inesprese. In numerosissimi casi, essa è posta a fondamento giustificativo di norme o insiemi di norme, dei ragionamenti giuridici, delle decisioni dei casi giuridici, ancorché i passaggi logici e le scelte valoriali che accompagnano le operazioni stingano spesso in un complessivo richiamo a una pluralità di principi e valori generati dalla stessa giurisprudenza. Viene quindi usata per identificare norme implicite ossia ricavate per via d'interpretazione, *rectius* integrazione del diritto o di suoi sotto-ambiti, e/o per circoscrivere le possibili conseguenze o gli effetti delle norme dotate di disposizione<sup>20</sup>. La possibilità d'integrazioni varia – per i giudici – a seconda della diversa estensione della normativa da doversi ricavare in via implicita: a prescindere da qualsiasi considerazione circa la derivabilità logica o meno tra norme, in un'ottica di auto-limitazione, si ritiene ragionevole procedere a interpolazioni puntuali o specifiche, mentre l'appello al ragionevole si ritiene strumento non sufficiente per creare *ex novo* una disciplina generale<sup>21</sup>. D'altro canto, è tipico operare interventi

<sup>20</sup> Cfr. ad es. Cass. civ. Sez. lavoro, (ud. 04-03-2008) 19-05-2008, n. 12624 enuncia il seguente principio di diritto: «Tra le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo in edilizia, elencate dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29 convertito in L. 8 agosto 1995, n. 341 e dal D.M. 16 dicembre 1996, vanno ricomprese anche le sospensioni di attività aziendale senza intervento della CIG, preventivamente comunicate agli enti previdenziali, in modo da consentirne gli opportuni controlli», sulla base delle tesi che trattasi di una interpretazione della norma in esame (*rectius* disposizione) che ne privilegia la *ratio*, sopra enunciata, costituzionalmente orientata secondo il canone del trattamento normativo eguale di situazioni eguali, nonché di ragionevolezza. Secondo la Corte, le moderne teorie sulla interpretazione della legge negano al dato testuale esistenza autonoma e preesistente al risultato dell'attività interpretativa, e concepiscono l'attività dell'interprete come opera di ricostruzione del sistema, composto di norme esplicite e norme implicite nel sistema legislativo.

<sup>21</sup> Corte cost., Sent., (ud. 23-03-2010) 15-04-2010, n. 138, nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile ricorda che «[l']art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni

d'interpolazione delle disposizioni, per cui alle parole espresse nei testi si aggiungono componenti inesprese, che evidentemente danno luogo a nuove norme più complesse<sup>22</sup>.

S'impiega anche quale figura di qualificazione giuridica. È infatti criterio di comportamento per i consociati e rappresenta dunque una modalità o una linea generale di azione; questa regola viene poi specificata a seconda del tipo e del contesto d'azione. In particolare è un criterio di rilevanza giuridica che stabilisce quali fatti/fenomeni sono giuridicamente rilevanti per un certo diritto: ad esempio solo le aspettative ragionevoli generano affidamento legittimo e come tale giuridicamente tutelato<sup>23</sup>. Una particolare declinazione

---

dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convenienze *more uxorio*: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.»

<sup>22</sup> Così ad esempio, l'articolo 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale recita quanto segue: «1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento». La giurisprudenza di legittimità afferma che «il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e che però esso non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale (Sez. 1, n. 5666 del 2.3.2021, Rv. 660575 - 01)» (v. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 01-12-2021) 13-12-2021, n. 39762).

<sup>23</sup> Cfr. ad es. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 10-06-2021) 30-06-2021, n. 18610 la quale sottolinea con riguardo alla ipotesi di impresa finanziata in istato di crisi o d'insolvenza che «quel che rileva è unicamente l'insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione *ex ante*, di superamento di quella crisi. In sostanza, sovente il confine tra finanziamento “meritevole” e finanziamento “abusivo” si fonderà sulla ragionevolezza



di ciò è data dall'affidamento ragionevole che impedisce l'*overruling* processuale ed è requisito che legittima invece il *prospective overruling*<sup>24</sup>.

Il ragionevole è, a vario proposito, uno standard di giudizio per le corti. Ricordando il già citato caso emblematico dello standard di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale, la ragionevolezza è uno standard di valutazione della ricostruzione dei fatti processuali e delle prove e/o della colpevolezza dell'imputato<sup>25</sup>. Nel giudizio civile, è uno dei

---

e fattibilità di un piano aziendale. Al riguardo, un criterio di diritto positivo può essere rinvenuto nell'art. 67 L. Fall.: il quale, similmente al D.Lgs. n. 14 del 2019, artt. 56 e 284, menziona il piano 'che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria'. Un utile ausilio, in tal senso, può trarsi altresì dai criteri enunciati dall'art. 69-quinquiesdecies t.u.b., introdotto dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181: norma che, sia pure nell'ambito del "sostegno finanziario" infragruppo, indica le condizioni in cui esso è lecito, proprio enunciando i criteri in base a cui 'si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario' e 'vi è la ragionevole aspettativa... che sarà pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della società beneficiaria'.

<sup>24</sup> Tra le più recenti, Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2021) 21-12-2021, n. 40915 ricorda che «affinché si possa parlare di "prospective overruling", devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte" (Cass. n. 28967/2011)».

<sup>25</sup> Tra le concezioni più significative, si veda Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2021) 17-12-2021, n. 46385: «2.2. "Il ragionevole dubbio". Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per conver-

parametri di controllo di correttezza del ragionamento probatorio e del relativo *iter* motivazionale<sup>26</sup>.

La ragionevolezza come standard di giudizio assume anche la forma di criterio di valutazione della correttezza o rilevanza o pertinenza di preve decisioni. Ciò avviene ad esempio nell'alternativa tra la conferma dello *stare decisis* ovvero la introduzione di un *distinguishing*, in cui ci si discosta dai precedenti giurisprudenziali.<sup>27</sup>

so, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura” ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass. 2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941)».

<sup>26</sup> Cfr. tra le moltissime, ad es. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 08-06-2021) 22-10-2021, n. 29579 rammenta quanto segue: «La valutazione delle prove raccolte, infatti, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale (anche quando si sia discostato, fornendo adeguata giustificazione del proprio convincimento, dalle conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio) non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Com'è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».

<sup>27</sup> Secondo Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2016) 30-06-2016, n. 13433, «una corretta applicazione dei principi convenzionali porta, non già ad un'assimilazione indifferenziata delle sanzioni amministrative a pene in senso proprio - che, tra l'altro, segnerebbe, in controtendenza con una politica del diritto evolutiva, volta a circoscrivere l'area di quest'ultima (il diritto mite), un “mouvement de penalisation” di segno culturalmente regressivo - quanto all'uso accorto della tecnica del *distinguishing*, senza escludere, quindi, in sede comparativa, la rilevanza di aspetti fattuali profondamente distintivi: tra i quali, da ultimo ma non

La ragionevolezza serve altresì da regola di interpretazione degli enunciati normativi. In questa veste si possono individuare alcune regole di re-interpretazione, che servono a scegliere tra più possibili significati, le quali conducono all'estensione o alla riduzione del significato ascritto con una precedente interpretazione. Tra le numerose, alcune regole di re-interpretazione sono:

- a) "a ogni disposizione deve essere ascritto un significato ragionevole"<sup>28</sup>;
- b) "in caso di pluralità di esiti interpretativi tutti non irragionevoli, a ogni disposizione deve essere ascritto il significato più ragionevole"<sup>29</sup>;

per ultimo, l'eventuale stigma sociale, incontestabilmente più grave, in linea di principio, in caso di condanna penale. (...) In sintesi, la ricorrenza di alcuni caratteri comuni non comporta, di necessità, l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale a tutti gli effetti, in virtù di assonanze formali, talvolta ridondanti nella magia delle parole ("afflittività"): del resto riscontrabili, come detto, perfino in fattispecie civili, senza dubbio irriducibili ad una nozione astratta unitaria. (...) Per contro, la distonia tra una concezione panpenalistica - tale da precludere in via generale ed astratta il concorso reale di sanzioni - e la disciplina interna, sorretta da diuturna tradizione culturale, porrebbe problemi non lievi di compatibilità e perfino di eventuali controlimiti: come ad esempio, alla luce del carattere obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), che non potrebbe essere menomato dall'irrogazione di una precedente sanzione amministrativa. Ne consegue, in ultima analisi, che l'assimilazione della sanzione irrogata dalla Consob ad una sanzione di tipo penale, affermata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella citata sentenza Grande Stevens c. Italia, con riferimento specifico al divieto "ne bis in idem", in forza della ritenuta identità del fatto materiale allora all'esame, non vale ad enucleare, per ipostasi, un principio generale di equiparazione: tale, da estendere, nella diversa fattispecie oggetto del presente giudizio, il principio - di natura eccezionale - della retroattività dello *jus superveniens*: tanto meno, quando questo neppure possa essere qualificato *lex mitior*. Un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale ritiene inapplicabile, infatti, in materia di sanzioni amministrative, il principio della retroattività della legge più favorevole al reo di cui all'art. 2 c.p., in forza dell'autonomia reciproca dei due sistemi sanzionatori (...); sul punto la Corte ricorda le pronunce della Corte Costituzionale 24 aprile 2002 n. 140 e Corte Costituzionale 15 luglio 2003 n. 245, secondo cui «in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell'applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggior o minor rigore, a seconda delle materie».

<sup>28</sup> La giurisprudenza afferma ad esempio che "il giudice" (e non altri funzionari riconducibili al potere esecutivo) è l'«unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione» (Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 24-05-2021) 28-09-2021, n. 26208; Cass. n. 3108 del 01/02/2019; Cass. n. 15452 del 13/06/2018; Cass. n. 23845 del 23/11/2016; Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4522 del 22/02/2013).

<sup>29</sup> Come ricorda Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 04-04-2018) 30-07-2018, n. 20089, le Sezioni Unite della Cassazione 17589/2015 hanno valutato le differenti opzioni interpretative del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 4 e le ragioni della non applicabilità all'Inpgi

c) “in caso di esito interpretativo irragionevole per sovrainclusione, la disposizione deve essere reinterpretata escludendo la fattispecie irragionevolmente inclusa”;

d) “in caso di esito interpretativo irragionevole per sottoinclusione, la disposizione deve essere re-interpretata includendo la fattispecie irragionevolmente esclusa”.<sup>30</sup>

della disciplina. Le Sezioni Unite hanno stabilito che «il legislatore con il richiamo ai ‘limiti ordinamentali’ intende precisare che la “incentivazione” al prolungamento del rapporto di lavoro non deve collidere con le disposizioni che, sul piano legislativo regolano gli specifici comparti (individuati sulla base della disciplina del rapporto tanto sul piano della regolazione sostanziale che di quella previdenziale) di appartenenza del lavoratore e che potrebbero essere ostativi al nuovo regime previsto dalla disposizione in esame. Di fronte alla genericità della formulazione della disposizione legislativa, quella che viene qui sostenuta, rappresenta l’interpretazione più ragionevole della norma, coerente con la soluzione sopra adottata, secondo cui i regimi previdenziali toccati dall’art. 24, comma 4, sono solo quelli regolati per legge. Tale conclusione trova in qualche modo conferma nella disposizione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, conv. dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, che, nell’ambito del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate, all’art. 2, comma 5, dà l’interpretazione autentica dell’art. 24, comma 4, sopra indicato. Detto D.L. n. 101 del 2013, prevede, infatti, che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. Il suo superamento, precisa la norma, è possibile solo per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione. Inoltre, la disposizione nel prevedere che ‘il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato... dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni...’ non attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né consente allo stesso di scegliere tra la quiescenza o la continuazione del rapporto, ma prevede solo la possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settanta anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di settore. È questo il senso della locuzione ‘è incentivato... dall’operare dei coefficienti di trasformazione...’, la quale presuppone che non solo si siano create dette più favorevoli condizioni previdenziali, ma anche che, grazie all’incentivo in questione, le parti consensualmente stabiliscano la prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca valutazione di interessi” (Cass. SU n. 17589/2015). La chiara indicazione delle Sezioni Unite rende conseguente affermare che la norma, nell’incentivare il proseguimento del rapporto sino al 70 anno, non individui un diritto soggettivo in capo al lavoratore indipendentemente dalla volontà comune del datore di lavoro. Essa dispone una situazione di semplice favor nei confronti del prolungamento del rapporto che, considerando i ‘fermi... limiti ordinamentali dei rispettivi settori’, presuppone e richiede la comune volontà delle parti del rapporto sulla prosecuzione dello stesso».

<sup>30</sup> Così ad esempio, secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, «in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge”

sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge.” (Cass. n. 17935 del 2012; conf. Cass. n. 33775 del 2019, che richiama Cass. n. 16964 del 2016 e Cass. n. 3816 del 2018); (...) da un lato, non potendo desumersi argomenti in contrario dalla generica locuzione normativa “i contribuenti che non si avvalgono”, venendo in ogni caso ad essere circoscritta la iniziativa volontaria del contribuente di avvalersi della dichiarazione integrativa nell'ambito dei limiti legali previsti per il suo esercizio, dovendo quindi ricomprendersi nella indicata espressione anche la ipotesi in cui la legge non consenta di avvalersi di detta integrazione ai fini del condono (cfr. Corte Cass. 5 sez. 23.7.2010 n. 17395); dall'altro apparendo incompatibile con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la diversa interpretazione secondo cui la norma riserverebbe - illogicamente - un trattamento differenziato ai contribuenti che non hanno inteso avvalersi del condono rispetto a quelli (che risulterebbero così avvantaggiati dal più breve termine di decadenza per l'accertamento) nei cui confronti difettano gli stessi presupposti di legge per esercitare la facoltà di integrazione della dichiarazione e fruire del condono (Cass. n. 3782 del 2016, che richiama Cass. n. 14018 del 2012; Cass. n. 22921 del 2014)”. (Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 25-11-2021) 20-12-2021, n. 40738).» Ancora, Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 12-01-2021) 17-12-2021, n. 40543 evidenzia «che l'applicazione della regola ormai riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte come avente portata generale- anche agli atti di imposizione tributaria risponde alle stesse esigenze di tutela poste a fondamento degli interventi della Corte Costituzionale ed è rispettosa dei principi dalla stessa fissati, dovendosi, di contro, escludere i dubbi paventati dall'ordinanza di remissione anche e, soprattutto, con particolare riferimento alla decadenza dal potere accertativo. Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, come sancito dalla Corte costituzionale per gli atti processuali e traslato, al di fuori di tale specifico ambito, dai citati arresti di queste Sezioni unite del 2010, 2015 e 2017, trova il suo fondamento nella tutela del diritto di difesa e nel principio di ragionevolezza. Questi due valori di rilievo costituzionale impongono la conclusione secondo cui l'esercizio del diritto non possa essere pregiudicato senza una valida ragione, nell'ottica di un equo bilanciamento d'interessi tra chi eserciti un diritto e chi ne subisca l'esercizio. In particolare, il principio di ragionevolezza esclude che il lasso temporale tra la richiesta di notifica possa ripercuotersi in danno del notificante, a cui si richiede solo che l'attività a proprio carico sia stata compiuta nel termine di legge. Come esplicitato da Cass. Sez. U. n. 24822 del 2015...nel bilanciamento degli interessi tra la perdita definitiva di un diritto per una parte e un lucro indebito per l'altra parte la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il diritto di una parte incolpevole ponendo a carico dell'altra parte - parimenti incolpevole un pati, cioè una situazione di attesa che non pregiudica, comunque, la sua sfera giuridica. D'altro canto, come già evidenziato da Cass. Sez. U. n. 8830/2010 cit., è affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che le norme che dispongono decadenze debbono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e che la disciplina generale dell'istituto non assolve funzioni di tutela del destinatario dell'atto, rinvenendosi nell'ordinamento una regola generale secondo cui l'impedimento della decadenza non richiede la conoscenza dell'atto. (...) In tale ottica, l'atto amministrativo tributario, con il quale si esercita il potere impositivo, sottoposto, dalle singole leggi di imposta, ad un termine di decadenza, presenta evidenti analogie con l'atto processuale, condividendo con questo l'esercizio di un potere di iniziativa sottoposto a termini di decadenza e la necessità di essere portato a conoscenza del destinatario per essere efficace. Alla luce di quanto espo-

L'uso di queste regole di re-interpretazione è assai raramente esplicitato da chi ne fa uso nelle motivazioni giurisprudenziali. È piuttosto ricavabile dagli usi stessi, sicché la loro formulazione è frutto di una ricostruzione analitica. Dalla pratica emerge come non vi sia un ordine rigido d'uso di tali regole di re-interpretazione che quindi possono essere utilizzate ciascuna, come regola esclusiva o concorrente con altre, in sede di seconda, terza, quarta, etc. re-interpretazione. Il tutto dipende dagli stili argomentativi e dalla complessità e dalla resistenza dei dubbi interpretativi.

Vi sono anche ulteriori regole interpretative che si ricollegano alla ragionevolezza: così, ad esempio, premesso che l'interpretazione del diritto dell'Unione elaborata dalla Corte di giustizia è formalmente vincolante per i giudici nazionali, essi hanno l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., a meno che il significato della disposizione normativa si imponga con evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.<sup>31</sup>

Altri usi della ragionevolezza riguardano la individuazione della ipotetica volontà del legislatore o della intenzione dei consociati manifestata tramite il compimento di determinati atti giuridici (ad es. una promessa, una proposta contrattuale, un atto di revoca o di riconoscimento ecc.). In questo ambito, spesso, il giudizio di ragionevolezza è un giudizio – solo in senso lato – controfattuale che viene condizionato da una pluralità di assunzioni e opzioni di valore<sup>32</sup>.

---

sto in ordine alla peculiare natura recettizia dell'atto di imposizione tributaria e all'istituto, in genere, della decadenza, appare conforme al principio di ragionevolezza e rispettoso del conseguente bilanciamento degli interessi, come richiesto da Cass.Sez.U. n. 24822 del 2015, ritenere che, così come un atto di impugnazione processuale deve ritenersi tempestivamente notificato, per il notificante, se la richiesta di notifica sia avvenuta nel termine di legge, anche l'atto tributario deve ritenersi rispettoso del termine di decadenza previsto per legge se entro tale termine sia stato emesso e sia stato oggetto di richiesta di notificazione.»

<sup>31</sup> Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 10-10-2017) 29-12-2017, n. 31226.

<sup>32</sup> Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 28-10-2020) 23-12-2020, n. 29465 a proposito di un sinistro e conseguente responsabilità ex art. 2043 e/o 2051 c.c. e art. 2059 c.c.; secondo la Corte di Cassazione: «- il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente; - l'imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi (...), senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode; - l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, quale un evento meteorico intenso (...) fa perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva; - il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia

La ragionevolezza è usata come argomento giuridico in più versioni e al fine di perseguire diverse funzioni espressive; si trova combinata con una grande varietà di altri canoni e utilizzata a diversi livelli nell'argomentazione. Si possono ricordare tra gli altri l'argomento del ragionevole inteso come: a) economico, non ridondante, efficace e simili<sup>33</sup>; b) plausibile (secondo comune buonsenso ordinario o giuridico)<sup>34</sup>; c) non assurdità<sup>35</sup>; d) congruenza intrasistemica<sup>36</sup>; e) proporzionalità o adeguatezza delle forme di tutela<sup>37</sup>; f) razionalità (coerenza e/o efficienza rispetto ai fini o scopi)<sup>38</sup>; g)

---

causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente; - quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso; - chi entra in contatto con la cosa ha un dovere di cautela, derivante dal principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.»

<sup>33</sup> Si veda ad es. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 08-06-2021) 04-08-2021, n. 22302.

<sup>34</sup> Si veda ad es. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 07-10-2021) 20-12-2021, n. 40844 e Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 13-10-2021) 15-12-2021, n. 40295.

<sup>35</sup> Si veda ad es. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 04-04-2017) 10-07-2017, n. 17006.

<sup>36</sup> Si veda ad es. Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 13-05-2021) 04-11-2021, n. 31693.

<sup>37</sup> Cfr. ad es. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 19-10-2021) 19-11-2021, n. 35459: «L'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell'art. 22 codice deontologico forense, è rimesso all'Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. Sez. U., 17/03/2017, n. 6967; Cass. Sez. U., 06/11/2020, n. 24896).»

<sup>38</sup> Cfr. Corte cost., Sent., (ud. 21-03-2017) 12-07-2017, n. 169 concernente i giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Liguria nei confronti degli artt. 9-bis; 9-ter, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; e 9-septies, commi 1 e 2, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125. Di ragionevolezza come «specifica, trasparente e razionale “causa giustificatrice”, idonea a “spiegare”, sul piano costituzionale, le “ragioni” poste a base della deroga» parla ad esempio Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-06-2021) 23-06-2021, n. 17970.

valutazione ponderata di costi e benefici<sup>39</sup>.

Uno dei più noti impieghi della ragionevolezza è come criterio di bilanciamento tra principi, valori, beni o interessi, funzionale a trovare un (giusto o equo) equilibrio tra gli elementi in gioco. Tra le concezioni più salienti, e discusse, vi è quella, fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori [ad esempio, n.d.r.] dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale»<sup>40</sup>.

Una declinazione di questa visione è rappresentata dall’“accomodamento ragionevole”<sup>41</sup>, la cui peculiarità rispetto al bilanciamento sembrerebbe consistere nella esigenza di perseguire il massimo consenso possibile, tramite il dia-

<sup>39</sup> Si veda ad es. Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 14-12-2021) 22-12-2021, n. 41308.

<sup>40</sup> Cfr. Corte cost., Sent., (ud. 09-04-2013) 09-05-2013, n. 85; ma si vedano anche Corte Cost. sentenze n. 10 del 2015, n. 63 del 2016, n. 20 del 2017, n. 58 del 2018.

<sup>41</sup> L’accomodamento ragionevole viene presentato da Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 06-07-2021) 09-09-2021, n. 24414 «come ricerca, insieme, di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile, in cui tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell’altro. L’accomodamento ragionevole è il luogo del confronto: non c’è spazio per fondamentalismi, per dogmatismi o per posizioni pretensive intransigenti che debbano valere in ogni caso nella loro pienezza irrelata. L’accomodamento ragionevole è basato sulla capacità di ascolto e sul linguaggio del bilanciamento e della flessibilità. Valorizza le differenze attraverso l’avvicinamento reciproco orientato all’integrazione tra le diverse culture. La dimensione che lo caratterizza è quella dello stare insieme, improntata ad una logica dell’*et et*, non dell’*aut aut*. (...) L’accomodamento ragionevole si traduce in soluzioni di mediazione e di limitazione proporzionata (...) favorisce, insieme al raggiungimento di soluzioni concrete più eque, l’incontro e la creazione di un clima di mutuo rispetto, di condivisione e di comune appartenenza, di coesione e di intesa». Seguendo questa linea, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, se per un verso «la disciplina dei diritti costituzionali non tollera eccessive elasticità interpretative», per altro verso, tuttavia, si rimette all’autonomia della comunità di riferimento il «ricercare un ragionevole accomodamento con il più ampio consenso possibile» all’interno di quella stessa comunità; «il metodo ed il criterio dell’accomodamento ragionevole non si lasciano compendiare nel riconoscimento di un potere di veto assoluto del singolo».



logo, con esclusione tuttavia di qualsiasi diritto di veto da parte di chicchessia.

Un'altra concezione pone maggiormente l'accento sulla ragionevolezza come rivedibilità della scelta normativa che fa prevalere, ma appunto sotto monitoraggio, la prevalenza di determinate competenze e diritti su altri<sup>42</sup>. Similmente, il giudizio di ragionevolezza può essere connotato temporalmente e quindi quel che appare ragionevole in un certo arco temporale (eccezionale/emergenziale) richiede una rivalutazione e può apparire irragionevole ove si protragga in un arco temporale più ampio<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> Così ad esempio la Corte cost., Sent., (ud. 21-11-2017) 18-01-2018, n. 5 nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5; 3; 4; 5 e 7, del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) e degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, promossi dalla Regione Veneto. La Corte riconosce che «il vincolo giuridico si è fatto più stringente: ciò che in precedenza era raccomandato, oggi è divenuto obbligatorio. Ma nel valutare l'intensità di tale cambiamento - ai fini del giudizio sulla ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore con il D.L. n. 73 del 2017 e della conseguente compressione dell'autonomia regionale - occorre peraltro tenere presenti due ordini di considerazioni. Il primo è che nell'orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo (...). Il secondo è che nel nuovo assetto normativo (...) il legislatore in sede di conversione ha ritenuto di dover preservare un adeguato spazio per un rapporto con i cittadini basato sull'informazione, sul confronto e sulla persuasione (...) il legislatore ha ritenuto di dover rafforzare la coerenza degli strumenti della profilassi vaccinale, configurando un intervento non irragionevole allo stato attuale delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche. Nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsiderata. In questa prospettiva di valorizzazione della dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario, il legislatore - ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del D.L. n. 73 del 2017, come convertito - ha opportunamente introdotto in sede di conversione un sistema di monitoraggio periodico che può sfociare nella cessazione della obbligatorietà di alcuni vaccini (e segnatamente di quelli elencati all'art. 1, comma 1-bis: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella). Questo elemento di flessibilizzazione della normativa, da attivarsi alla luce dei dati emersi nelle sedi scientifiche appropriate, denota che la scelta legislativa a favore dello strumento dell'obbligo è fortemente ancorata al contesto ed è suscettibile di diversa valutazione al mutare di esso.»

<sup>43</sup> Così ad esempio Corte cost., Sent., (ud. 09-06-2021) 22-06-2021, n. 128 nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), introdotto dall'Allegato alla L. di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione dei decreti legislativi), come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di

Non mancano peraltro applicazioni in cui il ragionevole bilanciamento in realtà sfocia in una prevalenza di un valore o interesse su quello “concorrente” soppesato<sup>44</sup>.

Infine, pervasivo è l'uso della ragionevolezza come parametro per distinguere tra casi diversi e casi eguali anche al di là di ogni analogia o, per

---

tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, e come prorogato, nel termine d'efficacia, dall'art. 13, comma 14, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21: «il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti *in executivis*, che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall'emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l'indicazione di adeguati criteri selettivi (...) Invece, nella proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale, di cui alla disposizione censurata, nessun criterio selettivo è stato previsto a giustificazione dell'ulteriore protrarsi della paralisi dell'azione esecutiva. Il legislatore, cioè, ha prorogato una misura generalizzata e di *extrema ratio*, quale quella della sospensione delle predette espropriazioni immobiliari, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell'esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco. (...) In conclusione, il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato (...) per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost. (...). Resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all'abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale *in executivis* dei creditori procedenti.»

<sup>44</sup> Così ad esempio «con riguardo alla ragionevolezza della misura della sospensione dall'esercizio della professione e al sotteso bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla presente vicenda - pur tutti costituzionalmente rilevanti e legati a diritti fondamentali», si afferma che sia «assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, la salvaguardia delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età) bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo posti di frequente a contatto con il personale sanitario o sociosanitario. Verso costoro sussiste uno stringente vincolo di solidarietà, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.) ed immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, che impone di scongiurare l'esito paradossale di un contagio veicolato dagli stessi soggetti chiamati alle funzioni di cura ed assistenza» (Cons. Stato Sez. III, Ord., (ud. 02-12-2021) 03-12-2021, n. 6476). In questo caso, la ragionevolezza della misura consiste quindi nel fatto che fa prevalere quelli che si considerano prioritari nel «bilanciamento di opposti interessi».

meglio dire, a prescindere da qualsiasi esplicito richiamo alla medesima che pertanto sovente resta latente nel ragionamento. Dove infatti conta non qualunque somiglianza o differenza, si va alla ricerca di una somiglianza ragionevole. Questo uso permea anche e, in moltissimi casi, nei fatti stinge nell'applicazione del principio di eguaglianza: nei suoi due volti dell'eguale trattamento dei casi eguali e del diverso trattamento dei casi differenti.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Tra le tante, si veda ad es. la sentenza n. 88 del 2019 della Corte Costituzionale di dichiarazione di illegittimità costituzionale del meccanismo di applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, nei casi di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, previsto dall'art. 222, comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della L. 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La Corte ha ritenuto che tale automatismo sanzionatorio - esteso in modo indiscriminato a tutte le fattispecie di omicidio e lesioni personali stradali (gravi o gravissime), ricorressero o meno le circostanze aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che qualificano negativamente i fatti sul piano della colpevolezza e in rapporto alle quali sono previste pene distinte e graduate - vulnerasse i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità. Inoltre, vale la pena rammentare la opinione della Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 24-09-2019) 13-11-2019, n. 29461 secondo cui «in base all'orientamento generalmente assunto» dalla medesima Corte «(con sentenza 4 febbraio 2019, n. 4890, seguita da Cass. 2 aprile 2019, n. 9090; 5 aprile 2019, n. 9650; 10 aprile 2019, n. 10107; 18 aprile 2019, n. 10922; 2 maggio 2019, nn. 11558, 11559, 11560, 11561; 3 maggio 2019, n. 11593; 8 maggio 2019, n. 12182; 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13082; 20 maggio 2019, nn. 13558, 13560, 13561; 22 maggio 2019, nn. 13883 e 13884; 24 maggio 2019, n. 14278; 19 giugno 2019, nn. 16457, 16460, 16461, 16462, 16463 e 16464; 27 giugno 2019, nn. 17306, 17308, 17310, 17311; 5 luglio 2019, nn. 18208, 18211, 18212, 18213 e 18214 e applicata, a quanto consta, dalla parte preponderante della giurisprudenza di merito) (...) il D.L. n. 113 del 2018, come convertito, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) delle nuove norme. (...) il diritto del cittadino straniero di ottenere un titolo di soggiorno fondato su "seri motivi umanitari" desumibili dal quadro degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dallo Stato è già sorto antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, per effetto del verificarsi delle condizioni di vulnerabilità e la proposizione della domanda ne ha cristallizzato il paradigma legale, che non può essere modificato per effetto della successione delle leggi nel tempo; e ciò in aderenza al principio generale di ragionevolezza, che impedisce d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento, nonché a esigenze di tutela del legittimo affidamento, connaturato allo Stato di diritto. (...) irragionevole sarebbe discriminare il trattamento giuridico di situazioni giuridiche sostanziali simili, date dalla sussistenza dei presupposti d'insorgenza del diritto a ottenere il rilascio del permesso per ragioni umanitarie, per il solo fatto, del tutto eventuale, che esso sia già stato rilasciato o vi sia stata delibazione favorevole della Commissione territoriale antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018.»



**Dentro il giudizio** è una collana che non parte da assunzioni metodologiche predeterminate, né è vincolata a specifici settori disciplinari, ma che intende rappresentare un luogo di confronto e di approfondimento interdisciplinare e multidisciplinare sulle tematiche del ragionamento giuridico, inteso in un senso convenientemente ampio: dal ragionamento messo in campo dal giudice quando decide una controversia (quando ricostruisce il contenuto di una norma, quando seleziona i fatti di causa rilevanti, quando valuta tali fatti in sede decisoria), alle valutazioni di un organo legislativo o regolatorio, all'impatto delle norme e delle decisioni sui comportamenti e sulle decisioni dei cittadini. I saggi pubblicati in questo primo volume della collana offrono una rappresentazione efficace e immediata dell'approccio e degli intendimenti che la ispirano: partendo da presupposti metodologici e teorici differenti tra loro, gli autori si misurano con temi centrali della teoria del ragionamento giuridico quali la ragionevolezza, l'analogia, il ragionamento probatorio, la psicologia del giudizio normativo. Al rigore delle loro analisi gli autori accompagnano anche illuminanti riferimenti alle implicazioni pratiche e applicative dei temi da loro trattati.

**Antonio Carratta**

è Professore di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.

**Mario De Caro**

è Professore di Filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Roma Tre.

**Giorgio Pino**

è Professore di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.